



## TRIBUNALE FEDERALE FIPAV COMUNICATO UFFICIALE N° 78 – 21 GIUGNO 2024

Riunione del 19 giugno 2024

### **78.23.24 - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI**

- **ATHENA RIMINI ASD** in persona del Presidente p.t. sig. Vitali Cristiano;
- **VITALI CRISTIANO** n.q. di legale rapp.te p.t. della ATHENA RIMINI ASD
- **R. L.**

### **IL TRIBUNALE FEDERALE**

Composto da

- Avv. Massimo Rosi     Presidente
- Avv. Antonio Amato   Vice Presidente
- Avv. Antonio Mennuni   Componente

Nel procedimento disciplinare a carico di:

- 1) **ATHENA RIMINI ASD** in persona del suo Presidente e legale rappresentante p.t., *per “per avere la Athena Rimini ASD (C.F. 04278800406), sodalizio partecipante ai campionati regionali di Serie C e Serie D femminili, impiegato l’atleta L. R. in tutti e tre i set della gara di Serie D Femminile del 11.11.2023 presso la palestra Rodari in Rimini, - gara n. 2157 del Campionato di Serie D Femminile, girone E, tra le affiliate Athena e ASD Fulgur 1906, nonostante, in precedenza, fosse già scesa in campo nella partita di Serie C Femminile del 04.11.2023 - gara del 04.11.2023 tra Athena e l’affiliata Involley S.S.D. a r.l.”.*
- 2) **VITALI Cristiano**, nella qualità di Presidente e legale rappresentante p.t. del Sodalizio ATHENA RIMINI ASD per responsabilità ex art 76 Reg. Giur. per il fatto addebitato al Sodalizio di cui egli è Presidente, come contestato sub 1).
- 3) **L. R.:** *“per avere l’atleta L. R. preso parte a tutti e tre i set della gara di Serie D Femminile del 11.11.2023 presso la palestra Rodari in Rimini, - gara n. 2157 del Campionato di Serie D Femminile, girone E, tra le affiliate Athena e ASD Fulgur 1906, nonostante, in precedenza, l’atleta L. R. fosse già scesa in campo nella partita di Serie C Femminile del 04.11.2023 -*





*gara del 04.11.2023 tra Athena e l'affiliata Involley S.S.D. a r.l.*”.

In violazione delle seguenti **norme federali**:

Statuto FIPAV Art. 9;

Codice di comportamento sportivo CONI, Art. 1 ed Art. 2;

Reg. Giurisdizionale, Artt. 1 e 76;

Regolamento Gare FIPAV artt. 22 e 23

Guida Pratica Nazionale Campionati FIPAV 2023/2024, alla pag. 54, Sezione “Partecipazione a diversi campionati” e Sezione “Note”;

Regolamento Normative Federali per la stagione 2023 2024, alla pag. 2, sezione “Modulo CAMP3” Circolare d’indizione dei campionati regionali di Serie C e D Maschili e Femminili, parte 2, Organizzazione Campionati Stagione Agonistica CRG - Commissione Organizzativa Gare Regionali CRER, alla pag. 11, sezione “Partecipazione ai diversi campionati CRER CT”;

Codice di comportamento sportivo CONI, Art. 2

### **SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO**

Il presente procedimento trae origine dall’esposto inviato in data 04.03.2024 alla Procura Federale dal legale rapp.te della ASD Fulgur 1906 a mezzo del quale si segnalava che nel corso della gara n. 2157 del Campionato di Serie D Femminile, svoltasi in data 11.11.2023 a Rimini tra la squadra di casa Athena Rimini ASD e la squadra ospite ASD Fulgur 1906, tra le file della prima scendeva in campo l’atleta L. R..

All’esito di tale gara, conclusasi con la vittoria per 3 set a 0 della squadra di casa, la società esponente – asserendo di non aver mai visto prima di allora l’atleta L. R. nei filmati delle varie gare di Serie D e consapevole delle precise norme che regolano l’utilizzo delle atlete nate a partire dall’anno 2005 - richiedeva informazioni al Comitato Regionale Fipav Emilia-Romagna, ricevendone però risposte contraddittorie, risultate poi errate.

Il sodalizio esponente infatti, alla fine di non semplici indagini, accertava che l’atleta L. R. prima di prender parte alla gara di serie D svoltasi l’11.11.2023, aveva partecipato alla gara valevole per il Campionato di Serie C svoltasi in data 04.11.2023 tra la Athena Rimini ASD



e la INVOLLEY SSD, contravvenendo in tal modo ai Regolamenti Gare Federali e comunque alle norme riportate nel capo di incolpazione.

Ritenendosi danneggiata dai fatti testè narrati, anche in considerazione dell'avvenuta omologa della gara da parte del GS, la Athena Rimini ASD trasmetteva l'esposto alla Procura Federale, corredato della documentazione necessaria a comprovare la fondatezza delle proprie doglianze.

Acquisito l'esposto e la documentazione allegata al medesimo, la Procura avviava le necessarie indagini alla conclusione delle quali, previa comunicazione di rito, manifestava la propria intenzione di procedere al deferimento del sodalizio e dell'atleta.

Perveniva dunque memoria a firma dell'Avv. Federico Masi il quale, munito di procura rilasciata da tutti gli odierni incolpati, confermava la dinamica dei fatti come ricostruiti dalla Procura, riconducendo però l'illecito utilizzo dell'atleta alla scarsa conoscenza dei Regolamenti, avendo partecipato - fino alla stagione precedente - solo al campionato di serie B2; in tale ottica, con la citata memoria, gli incolpati chiedevano di accedere al patteggiamento proponendo l'applicazione di sanzioni concordate.

La Procura Federale, ritenuta non congrua la prima proposta di accordo formulata con la sopradetta memoria, formalizzava con atti separati il deferimento dinanzi a questo Tribunale del Presidente Cristiano Vitali - e conseguentemente quello del sodalizio - nonché quello dell'atleta L. R..

Il Tribunale pertanto fissava l'udienza del 19.06.2024, da tenersi in modalità videoconferenza, per la comparizione delle parti e per la discussione.

In vista di tale udienza, perveniva al Tribunale un'ulteriore memoria a firma dell'Avv. Federico Masi il quale reiterava le deduzioni difensive già formulate nel precedente scritto difensivo e ribadiva la volontà dei propri assistiti di valersi della facoltà di patteggiamento ex art. 33 R.G.

All'udienza del 19.06.2024 compariva l'Avv. Umberto Pantanella per la Procura Federale, mentre nessuno interveniva per gli incolpati.

Il rappresentante della Procura comunicava di aver acquisito e prestato il consenso alla proposta di patteggiamento presentata dagli incolpati e consistente nella sanzione di 40 giorni di sospensione da ogni attività federale a carico del Presidente, nella multa di € 200,00 (duecento/00) a carico del Sodalizio e nella squalifica per due giornate a carico dell'atleta.



La Procura pertanto concludeva chiedendo al Tribunale di dichiarare l'efficacia dell'accordo raggiunto e versato agli atti, con conseguente applicazione delle sanzioni concordate.

### **IL TRIBUNALE FEDERALE**

- Ritenuta opportuna la trattazione congiunta dei due deferimenti;
- Premesso che la responsabilità degli incolpati per le violazioni loro ascritte sussiste, siccome documentalmente comprovata ed esplicitamente ammessa dalla difesa e che pertanto la loro condotta deve ritenersi passibile di sanzione;
- Dato atto che l'accordo intervenuto tra le parti è stato acquisito agli atti del procedimento;
- Ritenuto infine che non sussistano ragioni ostative alla declaratoria di efficacia dell'accordo raggiunto e sottoscritto dalle parti, ritenendo corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrue la sanzioni ivi indicate, alla luce dell'esame degli atti e della documentazione acquisita.

### **PQM**

dichiara l'efficacia dell'accordo di applicazione di sanzione su richiesta e, pertanto, applica le seguenti sanzioni:

- Al sig. Cristiano Vitali, n. q. di Pres. p.t. del sodalizio Athena Rimini ASD la sanzione della sospensione da ogni attività federale per la durata di 40 (quaranta) giorni;
- Al sodalizio Athena Rimini ASD in persona del Pres. p.t. la sanzione della multa di € 200,00 (duecento/00 euro);
- All'atleta L. R. la sanzione della squalifica per 2 (due) giornate da scontarsi nella prossima stagione

Roma, 19 Giugno 2024

**IL PRESIDENTE**

F.to Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 21 Giugno 2024